

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4986

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Modifica all'articolo 9 della Costituzione,  
in materia di tutela del paesaggio

*Presentata il 10 maggio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale nasce dalla constatazione che l'ambiente è un bene che abbiamo avuto in eredità ed è giusto preoccuparsi della sua valorizzazione e della sua salvaguardia. Da ciò si comprende che esso rappresenta l'emergenza mondiale che ognuno di noi deve porre al primo posto nella realizzazione delle attività umane e nella prevenzione dei disastri ecologici.

Avere cura dell'ambiente significa rispettare anche il paesaggio, poiché quest'ultimo non è altro che la forma dell'ambiente ossia è ciò che vediamo nel suo insieme, è la forma di quello che vi è in un luogo: i monti, le colline, le pianure, i boschi, i fiumi, i laghi, eccetera.

L'Italia possiede, nel panorama europeo, un patrimonio di biodiversità tra i più significativi: la varietà di ambienti pre-

senti, la posizione centro-mediterranea, la presenza di grandi e piccole isole, la storia geografica, geologica e dell'uso del territorio hanno fatto sì che in Italia si verificassero le condizioni necessarie a ospitare numeri consistenti di specie animali e vegetali.

La tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale rappresentano obiettivi strategici per l'affermazione di un positivo rapporto con la natura che, unitamente al rispetto delle tradizioni, della cultura, della storia e della corretta utilizzazione delle risorse socio-economiche, garantiscono la realizzazione di un equilibrio e di un'armonia tra le due realtà.

La tutela del paesaggio è soggetta a norme statali e regionali. Due sono le tappe legislative relative alla tutela del paesaggio: con la legge n. 1497 del 1939 è stata imposta la tutela delle bellezze na-

turali e delle bellezze singolari; con il decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985 (cosiddetta « legge Galasso »), il vincolo paesaggistico è stato esteso a categorie di beni dei quali è presunto il valore paesaggistico, demandando alle regioni la relativa regolamentazione.

Negli ultimi anni l'attenzione al fenomeno paesaggio-ambiente si è tradotta in

specifiche normative volte al fine di fare fronte alle varie problematiche, fornendo talvolta la soluzione ai problemi emersi.

Ed è per tutte queste ragioni che la presente proposta di legge costituzionale vuole apportare una modifica al testo costituzionale con l'inserimento, all'articolo 9, delle varie forme paesaggistiche e l'attributo di « culturale » in riferimento al patrimonio della Nazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Tutela il paesaggio urbano, costiero, marino e montano e il patrimonio storico, culturale e artistico della Nazione ».

€ 0,30



\*14PDL0060290\*